

## Case di riposo-onlus: chiarimento dell'Agenzia

di Giorgio Gentili e Giuseppina Silenzi\*

Le case di riposo riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale svolgono attività istituzionali a prescindere dalla situazione di svantaggio economico degli assistiti

**L'**Amministrazione finanziaria, nella risoluzione ministeriale dell'Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, n. 146/E interviene nuovamente in merito all'applicazione del regime fiscale onlus per la gestione di case di riposo.

L'amministrazione chiarisce che le prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria rese nei confronti di anziani non autosufficienti sono da qualificare attività istituzionali a prescindere dalla situazione di svantaggio economico, purché in presenza di situazioni di gravità riconosciuta e documentata dalle Aziende sanitarie locali.

Rientra pertanto nell'attività istituzionale delle case di riposo-onlus anche l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria svolta nei confronti di soggetti anziani non autosufficienti per i quali sussista una situazione di gravità, riconosciuta e documentata dalle Asl.

È necessario che tale attività abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione.

In questa fattispecie si prescinde dall'aspetto economico, dallo svantaggio e, quindi, dall'ammontare della retta di ricovero eventualmente corrisposta dall'assistito per assumere come "istituzionale" l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria.

**IL SOLO FINE È LA SOLIDARIETÀ SOCIALE** - L'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 stabilisce che le onlus

devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato chiarito che relativamente alle attività cosiddette "a solidarietà immanente" (tra le quali rientra l'assistenza sociale e socio-sanitaria) la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale dell'attività stessa.

Il principio di immanenza del fine solidaristico va inteso, infatti, nel senso che dette attività devono necessariamente essere rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale.

La risoluzione ministeriale 189/E/2000 ha evidenziato che le case di riposo possono assumere la qualifica di onlus qualora si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico. In questa ottica la qualità di soggetto "anziano" non appare sufficiente, di per sé, a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizione di bisogno.

Successivamente la circolare ministeriale del 18 novembre 2004, n. 48/E ha chiarito che può essere considerata "attività istituzionale" la gestione di una casa di riposo-onlus nel caso in cui gli ospiti non sono tenuti a pagare alcuna retta o sono tenuti al pagamento di una retta simbolica il cui importo non ecceda la metà del suo ammontare complessivo.

In sintesi, l'Amministrazione, con la circolare del 21 dicembre 2006, n. 146/E e dopo i precedenti interventi in parte sopra descritti, considera come istituzionali le attività delle case di riposo-onlus nei casi in cui le prestazioni di assistenza sociale e sanitaria sono rivolte a:

- anziani che si trovino in una situazione di non autosufficienza riconosciuta e documentata grave a prescindere dal pagamento della retta;

- anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50 per cento della stessa o non effettuino alcun pagamento. Nell'ultimo caso, la singola prestazione è considerata istituzionale quando la casa di riposo-onlus, autonomamente o in concorso con enti pubblici, che intervengono a favore dell'anziano, si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero.

Al corrispettivo a carico dell'assistito viene aggiunto anche il pagamento a favore dell'anziano da parte dei suoi familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici. L'eventuale indennità di accompagnamento corrisposta non viene computata nel calcolo del corrispettivo a carico dell'assistito. Se la retta non è preventivamente determinata può essere preso come parametro di riferimento il costo medio unitario delle prestazioni di cui beneficia complessivamente l'ospite.

Eventuali prestazioni di assistenza socio-sanitarie eseguite a favore di soggetti che non rientrano nei sopra citati casi, ovvero svolte a favore di ospiti che effettuino un pagamento superiore al 50 per cento dell'ammontare della retta e non si trovino in uno stato di non autosufficienza, sono ricondotte ad attività connesse. Infatti, le onlus possono solo svolgere, oltre alle attività istituzionali realizzate in determinati settori, attività direttamente connesse finalizzate al reperimento di fondi necessari per finanziare le medesime attività istituzionali dell'ente.

Le attività connesse:

- non possono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali;
- non devono avere proventi superiori al 66 per cento delle spese totali dell'ente.

La verifica della prevalenza deve essere eseguita in ciascun periodo d'imposta e in relazione a ogni singolo settore di attività. Per verificare la prevalenza, è necessario esaminare più elementi rilevanti ai fini del raffronto tra le attività istituzionali e quel-

le direttamente connesse, quali ad esempio:

- il numero delle prestazioni effettuate;
- l'impiego delle risorse umane e materiali;
- gli investimenti.

Un metodo per calcolare la "prevalenza" può essere basato sul numero dei soggetti

ospitati nella casa di riposo, distinto in anziani che si trovano in condizione di svantaggio rispetto ai soggetti autosufficienti.

Il calcolo del rapporto tra i proventi delle attività connesse e le spese dell'ente è facilmente effettuato prendendo i dati dalla contabilità.

Il rispetto dei limiti relativi alle attività connesse è molto importante in quanto il loro superamento comporta sia la perdita della qualifica di onlus sia la cancellazione dall'anagrafe delle onlus. ■

\*Studio Franguelli, Di Diego & Zagaglia  
Ancona

## Agenzia delle entrate

### CINQUE PER MILLE: I PRIMI DATI UFFICIALI SULLE SCELTE DEI CONTRIBUENTI NEL 2006

Sono stati pubblicati i primi dati ufficiali, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sull'esito della destinazione dell'erogazione del 5 per mille che i contribuenti hanno effettuato in dichiarazione dei redditi nell'anno 2006.

Dall'analisi fatta emerge una grande preferenza accordata dai contribuenti italiani agli enti del terzo settore (odv, onlus, aps) che hanno raccolto ben il 59,1 per cento delle risorse disponibili per un totale di 8.400.000 preferenze (di cui 6.000.000 dal mod. 730 e 2.400.000 dal modello Unico Persone Fisiche).

Rispetto, invece, alla percentuale assoluta di contribuenti che hanno espresso la scelta in favore del 5 per mille in dichiarazione, emerge che a esercitare l'opzione è stato il 60,4 per cento degli stessi, mentre il 39,5 per cento (9.300.000 contribuenti) non hanno espresso alcuna scelta e in tal senso occorrerà uno sforzo maggiore, da parte delle associazioni, nel pubblicizzare e diffondere tale opportunità di finanziamento diretto delle attività sociali in occasione della imminente presentazione delle prossime dichiarazioni dei redditi.



# Gioielli nel Tempo

*gioielli antichi e moderni  
antique and modern jewellery*

*si effettuano accurate riparazioni  
di gioielli e orologi*

www.gioiellineltempo.com  
e-mail: colombo.mail@tiscali.it



- MILANO: P.zza Beccaria, 14/A (DUOMO) - Tel. 02 861030
- MILANO: Corso Magenta, 45 (CENACOLO) - Tel. 02 466052
- COMO: Via Natta, 10 (PZZA SAN FEDELE) - Tel 031 271721